

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di credito in conto corrente

Apertura di credito in conto corrente con tasso indicizzato (K6/K9)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Raiffeisen Wipptal Società Cooperativa

Città Nuova 9 – 39049 Vipiteno

Tel.: 0472 722 700

[email rk.wipptal@raiffeisen.it/ sito internet <http://www.raiffeisen.it/wipptal>]

n° iscrizione albo/elenco della Banca d'Italia 3865.3.0

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la banca tiene a disposizione del cliente, per un determinato periodo o a tempo indeterminato, una determinata somma di denaro. Il cliente ha quindi la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Il cliente può utilizzare il credito anche in più volte e con successivi versamenti sul conto può ripristinare la disponibilità.

Il rischio principale dell'operazione è costituito dalla facoltà attribuita alla banca, di modificare unilateralmente il tasso e gli altri prezzi in presenza di determinati presupposti. Se il tasso invece è collegato all'andamento di un determinato parametro, lo sviluppo del tasso non è ovviamente prevedibile.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

11,755 %

Calcolato su un capitale figurativo di euro 10.000,00, Contratto con durata indeterminata, al tasso 8,650 per cento e 0,50 per cento commissione per la messa a disposizione dei fondi

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca. Per le aperture di credito in conto corrente a tasso variabile (indicizzato) il TAEG ha un valore meramente indicativo.

VOCI DI COSTO

Tasso debitore

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	8,650 per cento
calcolo del tasso debitore annuo	Ove il tasso nominale annuo calcolato secondo la seguente clausola dovesse superare il tasso sopra indicato, tale tasso si applicherà quale tasso variabile: Euribor 3 mesi act/360 – media mese precedente, arrotondato in eccedenza al prossimo decimo di punto, + 6,250 punti percentuali (spread)
tasso d'interesse di riferimento Euribor 3 mesi (360) – media mese precedente	2,335% Laddove il tasso di riferimento come oggi applicato non dovesse essere più rilevato, le parti Aggiornato al 10.07.2025 pagina 2 di 4 concordano di applicare il tasso di riferimento sostitutivo come individuato dalla Banca sulla base del piano di sostituzione dalla medesima adottata ai sensi dell'art. 28 (2) del

	Regolamento (UE) 2016/1011. Lo Spread e l'arrotondamento rimangono invariati. Il suddetto piano di sostituzione è pubblicato per consultazione sul sito web della Banca.
periodicità dell'adeguamento al tasso d'interesse di riferimento	trimestrale
misura minima del tasso debitore	3,000 per cento
misura massima del tasso debitore	Non previsto
tasso debitore nominale annuo per sconfinamenti e di mora	tasso debitore in vigore maggiorato di 4,000 punti percentuali

Spese e commissioni

commissione onnicomprensiva	0,500 per cento per trimestre sull'importo medio del fido. La commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata del fido, viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati.
commissione di istruttoria veloce	Se consumatore: 5,00 euro La commissione di istruttoria veloce viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati. Importo massimo per trimestre: euro 150,00 Se non consumatore: - sconfinamento da euro 0,01 a euro 5.000,00: euro 7,50 - sconfinamento da euro 5.000,01 a euro 25.000,00: euro 15,00 - sconfinamento da euro 25.000,01 a euro 9.999.999,00: euro 25,00 La commissione di istruttoria veloce viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati. La commissione è dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative. Importo massimo per trimestre: euro 750,00 La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: 1) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 500,00. b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
imposta di bollo per garanzie prestate	nella misura prevista dalla legge
spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza su supporto cartaceo per garanzie prestate	euro 0,50
spese per comunicazione via e-mail/IB di cui alle norme sulla trasparenza per garanzie prestate	euro 0,00

aggiornato al 01.07.2026

spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza art. 118 su supporto cartaceo per garanzie prestate	euro 0,00
spese per comunicazione via e-mail/IB di cui alle norme sulla trasparenza art. 118 per garanzie prestate	euro 0,00
spese di spedizione	euro 1,30

Altre spese

Per le valute e le spese accessorie quali le spese di tenuta e chiusura del conto, le spese postali, telegrafiche e di bollo e simili si rinvia alle condizioni contenute nel contratto di conto corrente.

Capitalizzazione

Le commissioni, le provvigioni e le spese vengono contabilizzati e capitalizzati con la stessa periodicità, e cioè il 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ogni anno, nonché all'atto dell'estinzione del rapporto.

Conteggio di interessi

Gli interessi debitori vengono conteggiati il 31.12. di ciascun anno nonché all'estinzione del rapporto. Gli interessi debitori maturati divengono esigibili il 01.03. dell'anno successivo a quello in cui sono conteggiati; all'estinzione del rapporto sono immediatamente esigibili.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale **[e sul sito internet della banca (www.raiffeisen.it/wipptal)]**.

Se a causa di un particolare presupposto che il Cliente soddisfa trovano applicazione condizioni economiche speciali, le stesse saranno applicate fino a quando il predetto presupposto sia soddisfatto. Se invece il presupposto viene meno, le condizioni economiche potranno modificarsi come contrattualmente stabilito.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente, pagando quanto dovuto, può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Se il contratto è a tempo determinato, la Banca può in qualsiasi momento recedere dal contratto con effetto immediato, se il Cliente non è un consumatore. Se il Cliente è un consumatore, la Banca può invece recedere dal contratto con effetto immediato solo nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. Per il pagamento di quanto dovuto è comunque concesso un termine non inferiore a 15 giorni.

Se il contratto è a tempo indeterminato la Banca può comunque recedere dal contratto concluso con il consumatore anche se non sussiste un giustificato motivo. Deve però essere rispettato un termine di preavviso di almeno 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto coincide con il pagamento degli importi dovuti.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Cassa Raiffeisen Wipptal, Città Nuova 9, 39049 Vipiteno. rk.wipptal@raiffeisen.it, PEC08182@Raiffeisen-Legalmail.it].

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
------------------------------------	--

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Fido	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per le aperture di credito a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per le aperture di credito a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica in percentuale il costo totale del finanziamento ed è calcolato in base alle indicazioni della Banca d'Italia. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento o in caso di utilizzo oltre il fido.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.